



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 92

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 maggio 2023

INDICE

Comitati

Per la legislazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 16
<i>Plenaria (2^a pomeridiana) (*)</i>	

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

<i>Plenaria</i>	» 23
---------------------------	------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	<i>Pag.</i> 28
<i>Plenaria</i>	» 29
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i>	» 35

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i>	» 36
<i>Plenaria</i>	» 36

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 92° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 maggio 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoViamento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	47
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	»	58
<i>Plenaria</i>	»	58
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i>	»	66
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	66
<i>Plenaria</i>	»	67
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> (*)		
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	72
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	»	90
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	91
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	96
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> (*)		

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	99
---------------------------	-------------	----

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 23 maggio 2023

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che nell'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge il Comitato per la legislazione debba porre particolare attenzione alla verifica dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale. Sottolinea, al riguardo, l'importanza, ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 77 della Costituzione e del contrasto all'abuso della decretazione d'urgenza, di una motivazione ben circostanziata dei presupposti che legittimano l'adozione, da parte del Governo, di provvedimenti provvisori con forza di legge. In termini più generali, ritiene che l'adozione di posizioni, anche critiche, sostenute con coerenza tanto in sede di Comitato quanto in Aula possa contribuire a rafforzare l'autorevolezza del Comitato.

A tal proposito il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ricorda che la valutazione del Comitato si basa su parametri di giudizio distinti rispetto alle posizioni di natura più propriamente politica afferenti al merito dei provvedimenti.

Il presidente MATERA evidenzia che i pareri sono stati finora sempre approvati all'unanimità e che l'articolo 20-*bis*, comma 5, del Regolamento prevede comunque la possibilità per i componenti del Comitato di chiedere che nel parere sia dato conto delle opinioni dissenzienti eventualmente espresse. Con riguardo ai pareri espressi nelle ultime settimane, segnala che i rilievi del Comitato, formulati come emendamenti ai disegni di legge all'esame delle Commissioni di merito, registrano ampia condivisione e un elevato tasso di recepimento.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a e 10^a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CATALDI (*M5S*), nell'illustrare la proposta di parere pubblicata in allegato, richiama l'attenzione dei componenti del Comitato sull'esigenza di acquisire dati utili a valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 11 e 12 anche in termini di assunzione di personale, con particolare riguardo all'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore MATERA (*FdI*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Viceministro Maria Teresa Bellucci ringrazia il Comitato per la legislazione per il prezioso contributo al miglioramento del testo del decreto-legge.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,45.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 705

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi dell'impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa, riferite al testo originario del provvedimento, sono state trasmesse il 2 maggio;

l'analisi tecnico-normativa evidenzia che « non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici »;

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbero integrate con le valutazioni relative all'articolo 3-bis, inserito in sede referente dalla Camera dei deputati, il quale reca disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte, prevedendo in particolare appositi spazi internet per la dematerializzazione delle comunicazioni e dei documenti;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la finalità unitaria di recare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di un collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 714

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento, nel testo originario presentato alla Camera (AC 1060), non risulta corredato dell'analisi di impatto della regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa;

al fine di valutare l'impatto delle disposizioni in materia di salute recate dal capo II, la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrebbe essere integrata con un'analisi dei dati utile a valutare l'efficacia delle misure di cui all'articolo 12, dettate allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare il personale medico dei servizi di emergenza-urgenza, all'articolo 13, relative agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, all'articolo 15 in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali e sanitari conseguito all'estero, all'articolo 15-*bis* per far fronte alla carenza di operatori di interesse sanitario e all'articolo 15-*ter* in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas, misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 685

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa recate dal capo I introducono significative modifiche alla disciplina per il contrasto alla povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, che vanno monitorate per valutare gli effetti delle connesse politiche sociali e del lavoro al fine di porre in essere, ove necessario, le opportune azioni correttive;

il decreto-legge prevede, all'articolo 11, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile del monitoraggio sull'attuazione e della valutazione dell'Assegno di inclusione, predisponga, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sull'attuazione dell'Assegno di inclusione, che comprenda indicatori di risultato del programma; è, inoltre, istituito, all'articolo 11, comma 5, un Osservatorio sulle povertà al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

con riferimento alle attività di cui all'articolo 11, la formulazione dei commi 1, 2 e 4, nel definire le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Cabina di regia, presenta alcune imprecisioni;

nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione delle misure di cui al capo I, non è previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate, per le disposizioni di cui al capo I, nell'esigenza di contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva e di inserimento sociale; per le disposizioni di cui al capo II, nella necessità di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di

tutele, anche economiche; per le disposizioni di cui al capo III, nell'esigenza di contrastare le frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, di implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrastare efficacemente il lavoro sommerso ed il caporalato, mediante il rafforzamento dell'attività ispettiva; per le disposizioni di cui al capo IV, nell'esigenza di favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica mediante l'introduzione di norme volte a regolare i contratti e i rapporti di lavoro;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

nell'articolato non risulta sempre rispettato il canone di uniformità nella denominazione degli istituti giuridici e nell'utilizzo delle sigle;

con particolare riguardo all'uniformità nella denominazione degli istituti giuridici, all'articolo 1, comma 1, si stabilisce che la misura dell'Assegno di inclusione è condizionata all'adesione a un « percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa ». Tale percorso è disciplinato dall'articolo 6, che tuttavia lo rinomina « percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa » (in rubrica) e « percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa » (comma 1), per poi utilizzare le ulteriori formulazioni « progetto di inclusione sociale e lavorativa » (comma 4), « percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale » (comma 5) e « progettazione personalizzata » (comma 6), mentre agli articoli 2, comma 7, lettera c), 4, comma 7, e 5, comma 2, si fa riferimento più genericamente a un « progetto personalizzato » senza ulteriori specificazioni;

considerazioni di analogo tenore possono essere espresse con riguardo alla « piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione », che opera, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Al comma 4 del medesimo articolo, che novella il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si fa riferimento alla « piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva »; tuttavia, all'articolo 10, comma 4, si utilizza la locuzione « piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva », mentre all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 12, commi 3 e 6, appare l'espressione « piattaforma di cui all'articolo 5 ». Si ritiene, in proposito, che la denominazione più corretta sia quella recata in forma di novella all'articolo 5, comma 4, alla quale dovrebbero dunque conformarsi tutte le altre occorrenze;

con particolare riguardo all'uniformità nell'utilizzo delle sigle, si ricorda che, ove si introduca una sigla, sarebbe opportuno impiegarla

in modo univoco per l'identificazione dell'ente o istituto relativo. Tale criterio risulta disatteso con riferimento alla sigla SIISL, che compare all'articolo 4, comma 1, per il « Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa » istituito dall'articolo 5. Al secondo periodo del comma 1 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 non si utilizza la sigla, bensì l'espressione « Sistema informativo » o « sistema informativo », che risulta ancora più indeterminata per l'uso dell'iniziale minuscola. L'articolo 3, commi 5 e 6, l'articolo 4, comma 7, e l'articolo 6, comma 7, utilizzano la formula di rinvio « sistema informativo di cui all'articolo 5 », mentre al comma 10 dell'articolo 8 sono utilizzate due formulazioni diverse: « 10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione [...] le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio »;

sempre rispetto all'utilizzo delle sigle, è inappropriato l'utilizzo contestuale della sigla e dell'indicazione breve, come avviene al comma 10 dell'articolo 8 e al comma 3 dell'articolo 10. Lo stesso rilievo riguarda anche le sigle ISEE e DSU, utilizzate rispettivamente all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 1), e all'articolo 3, comma 10, di seguito alle corrispondenti denominazioni e così nuovamente riportate all'articolo 32, e la sigla INL, introdotta all'articolo 7 e poi abbandonata agli articoli 15 e 16;

alcuni riferimenti normativi interni non sono sufficientemente precisi e potrebbero determinare dubbi interpretativi. In particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 2), quinto, sesto e settimo periodo, si fa riferimento al « reddito familiare di cui al presente articolo », mentre sembra più puntuale il richiamo al « presente numero », poiché è proprio il numero 2) a definire il reddito familiare ai fini del diritto all'Assegno di inclusione; analogamente, all'articolo 3, comma 1, il riferimento al « reddito familiare, come definito nel presente decreto » potrebbe risultare più preciso rinviando al suddetto numero 2). Nella stessa ottica, all'articolo 2, comma 10, sembra opportuno riferire l'interruzione della continuità della residenza non « ai soli fini del presente decreto », bensì a quelli del « presente articolo », che stabilisce, al comma 2, lettera *a*), i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno per la fruizione dell'Assegno di inclusione;

l'articolo 4, comma 1, stabilisce che l'INPS verifichi il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso all'Assegno di inclusione « sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione » da diversi altri enti; l'impiego del pronome dimostrativo « quelle » è ambiguo e potrebbe essere interpretato come riferito alle banche dati degli enti elencati, piuttosto che alle informazioni messe a disposizione dagli stessi;

all'articolo 6, comma 9, primo periodo, è stabilita una decorrenza « dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione », che sembra

indeterminata nonostante l'articolo 1 disponga espressamente che l'Assegno è istituito dal 1° gennaio 2024;

all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, si prevede che gli interventi e i servizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017 siano potenziati « Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale », ma il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che sia un decreto ministeriale a definire « una quota residua del predetto Fondo » destinata a tal fine, rendendo così ambigua la definizione delle risorse destinate alla misura, non essendo chiaro se il decreto debba definire la quota residua di cui al primo periodo del comma ovvero una parte della medesima quota. Poiché dalla formulazione del successivo comma 10, che demanda a un ulteriore decreto « i criteri di riparto della quota residua del Fondo », si deduce che ad essere destinata sia la quota residua nella sua interezza, la definizione della quota residua con il decreto indicato al comma 9, secondo periodo, appare superflua;

l'articolo 8, comma 7, dispone che siano riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato « Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ... »; tuttavia, il citato comma 3 non prevede modalità di recupero di indebiti, bensì l'applicazione di sanzioni per l'illegittima fruizione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alla restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alle prestazioni sociali in questione. Appare, dunque, opportuno precisare che nel bilancio dello Stato confluiscono sia i vantaggi conseguiti, sia i proventi delle sanzioni irrogate;

l'articolo 10, commi 1 e 2, prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano beneficiari dell'Assegno di inclusione; si ritiene che tali incentivi si riferiscano a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, ma tale previsione non è espressamente contenuta nel testo, che dovrebbe essere integrato in tal senso;

l'articolo 23 non esplicita l'ambito di intervento, se non in rubrica; infatti, il comma 1 consiste in una novella molto breve, mentre il comma 2 fa riferimento a « violazioni » e a « periodi di omissione » non meglio specificati;

l'articolo 27, comma 6, fa riferimento alle misure di cui ai commi « da 162 a 167 » dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020; tuttavia il comma 162 stabilisce solo limitazioni all'applicazione di un'agevolazione istituita dal comma 161, cui si riferiscono anche i commi successivi;

all'articolo 28, la formulazione del comma 1 lascia indefinita nella sua prima parte l'identificazione degli enti nelle cui « diverse attività statutarie produttive e [...] iniziative imprenditoriali » dovrebbero essere coinvolti i giovani con disabilità a favore dei quali è istituito un apposito fondo, rinviando tale identificazione implicita alla seconda parte del periodo;

all'articolo 29, la rubrica non rispecchia il contenuto della disposizione;

l'articolo 31, relativo all'attività liquidatoria dell'Alitalia, nel riprodurre disposizioni già recate da altri atti normativi, presenta una formulazione mancante dei riferimenti normativi esterni necessari. In particolare, al comma 2 ricorrono due riferimenti rispettivamente a « titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 » e a « gli effetti del comma 6 del presente articolo », articolo che tuttavia comporta solo due commi. Poiché al comma 1 dell'articolo si fa riferimento all'« esecuzione del programma », che sembrerebbe essere il programma della procedura di amministrazione straordinaria che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021, doveva essere adeguato a una decisione della Commissione europea, si ritiene che i riferimenti di cui all'articolo 31, comma 2, debbano correttamente porsi al citato articolo 11-*quater*;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione » con le seguenti: « del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione »;

all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: « responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione » con le seguenti: « responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione »;

all'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: « si intende riferita all'Assegno di inclusione » con le seguenti: « esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione »;

all'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto »;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

raccomanda il rispetto del canone di uniformità nella denominazione degli istituti giuridici e nell'utilizzo delle sigle, evitando l'utilizzo contestuale della sigla e dell'indicazione breve;

raccomanda, inoltre, maggior precisione nell'utilizzo dei riferimenti normativi interni per evitare dubbi interpretativi;

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: « tramite quelle »;

all'articolo 6, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: « dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione » con le seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »;

all'articolo 6, comma 9, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: « Gli indebiti recuperati con le modalità » con le seguenti: « Gli importi »;

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « è riconosciuto » inserire le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: « è riconosciuto » inserire le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: « Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 » con le seguenti: « Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 »;

all'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: « da 162 a 167 » con le seguenti: « da 161 a 167 »;

all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: « iniziative imprenditoriali » inserire le seguenti: « degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma »;

all'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: « Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore »;

all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: « L'esecuzione del programma » inserire le seguenti: « di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;

all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 9 » inserire le seguenti: « dell'articolo 11-*quater* del citato decreto-legge n. 73 del 2021 » e sostituire le parole: « comma 6 del presente articolo » con le seguenti: « comma 6 del medesimo articolo 11-*quater* ».

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 23 maggio 2023

Plenaria**1^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente della 6^a Commissione*
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice TUBETTI (*Fdl*), relatrice per la 6^a Commissione, riferisce sugli aspetti finanziari del decreto legge in esame, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

L'articolo 1 disciplina il rafforzamento del *bonus* sociale per l'elettricità e il gas, prevedendo, al comma 1, la rideterminazione delle agevolazioni tariffarie per determinate categorie svantaggiate. Inoltre, in base al comma 2, le agevolazioni per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'articolo 2, al comma 1, con riguardo alle somministrazioni di gas metano, per usi civili e industriali, reca una proroga della riduzione del-

l'aliquota IVA al 5 per cento. Ai successivi commi 4 e 5 si conferma, per il mese di aprile, l'applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l'anno delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l'azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas.

L'articolo 3 prevede l'erogazione di un contributo a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento.

L'articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 e per il primo trimestre 2023 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Il comma 10-bis in particolare interviene sui finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, relativamente alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

L'articolo 4-bis, composto di un solo comma, incrementa il « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ».

L'articolo 5 ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale o dei prodotti petroliferi.

L'articolo 6 dispone una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia, relativamente a fonti rinnovabili agroforestali e a fonti fotovoltaiche.

In materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, l'articolo 7 autorizza il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 7-bis interviene in materia di dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo.

L'articolo 7-ter rifinanzia il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori.

L'articolo 7-quater riconosce un credito d'imposta alle start-up operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

L'articolo 7-quinquies prevede un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile ».

In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, l'articolo 9 dispone che le aziende possono

portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

L'articolo 17 è volto a consentire la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché a estendere l'ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, già disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023

L'articolo 17-*bis* introduce una specifica disciplina che consente agli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, di applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 18 apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 19 introduce delle modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale.

L'articolo 20 incide sui termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 21, con norme di interpretazione autentica, precisa l'ambito di applicazione della disciplina del ravvedimento speciale.

L'articolo 22 estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'articolo 23 introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità, a determinate condizioni, per taluni reati tributari.

L'articolo 24, comma 1, incrementa il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

L'articolo 24, al comma 3, rfinanzia il Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito nello stato di previsione del MEF dal decreto-legge Aiuti-*quater*. Il successivo comma 4 incrementa il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano. Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale, mentre i commi 6 e 7 recano le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

L'articolo 24-*bis* stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola

di maggior favore introdotta dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La relatrice per la 10^a commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo che l'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Prevede, inoltre, la possibilità, a determinate condizioni, per le aziende fornitrici di dispositivi medici, di versare una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano. L'articolo dispone altresì in ordine alle modalità di compilazione della fattura elettronica riguardante i dispositivi medici e prevede, ai fini del ripiano medesimo, la possibilità di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa.

L'articolo 10 disciplina gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, effettuati per sopperire alle carenze di organico, delineandone presupposti, modalità e limiti.

L'articolo 11 dispone che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale possano ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico e infermieristico.

L'articolo 12, in relazione al personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza, stabilisce un regime temporaneo e speciale per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza e urgenza. La norma è volta inoltre a consentire ai medici in formazione specialistica di assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, nonché presso enti e associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Viene anche ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto o parziale per il personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente. Infine, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione specifico per l'attività svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 13 modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio. Il successivo comma 1-*bis* estende al personale tec-

nico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale una disciplina transitoria in tema di stabilizzazione.

L'articolo 14 modifica una disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dalla legge di bilancio 2019.

L'articolo 15 consente l'esercizio temporaneo in deroga dell'attività lavorativa da parte di coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate, una professione medica, sanitaria ovvero una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Con le medesime finalità l'articolo interviene sugli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico in materia di immigrazione.

L'articolo 15-*bis* è finalizzato a fare fronte alla carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva.

L'articolo 15-*ter* abolisce, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, consente agli odontoiatri di esercitare alcune specifiche attività di medicina estetica e abroga la disposizione che preclude la contemporanea iscrizione all'Albo di odontoiatra e ad altro Albo professionale.

L'articolo 16, al comma 1, introduce una specifica sanzione per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Il successivo comma 1-*bis* prevede la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza.

Il comma 2 dell'articolo 24 istituisce un Fondo per le vittime dell'amianto, destinato al riconoscimento di un intervento in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, nonché, in caso di decesso, in favore degli eredi dei medesimi lavoratori.

Il presidente GARAVAGLIA rammenta l'esiguità del tempo a disposizione delle Commissioni riunite in conseguenza della calendarizzazione in Aula del provvedimento. Propone quindi di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 16 di oggi.

Le Commissioni riunite convergono.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) e la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*)

chiedono ragguagli in merito alla possibilità dello svolgimento effettivo della discussione generale.

Il presidente GARAVAGLIA osserva che i tempi a disposizione delle Commissioni riunite sono determinati dall'ormai prossimo termine di decadenza del decreto-legge in esame.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) auspica una migliore suddivisione del tempo riservato alla trattazione dei decreti-legge a disposizione di ciascun ramo del Parlamento.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ricorda le convocazioni della 10^a Commissione previste per la giornata odierna.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) precisa che le convocazioni della 10^a Commissione sono funzionali allo svolgimento di un'ampia discussione generale su un altro decreto-legge di notevole rilevanza.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) osserva che in ragione dell'importanza del provvedimento in titolo sarebbe stata opportuna una programmazione dei lavori maggiormente adeguata. Sottolinea inoltre le carenze del provvedimento alla luce dell'attuale emergenza in Emilia Romagna.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), il quale esprime stupore per l'adozione da parte del Governo di ulteriori misure che sostanzialmente configurano forme di condono fiscale.

La senatrice PIRRO (*M5S*) rileva la sussistenza di notevoli criticità riguardo il sistema sanitario, cui non si risponde con misure di carattere strutturale. Ulteriori perplessità suscitano le disposizioni riguardanti l'assunzione dei medici specializzandi e l'estensione delle possibilità del ricorso a medici gettonisti nei punti di pronto soccorso in contraddizione con quanto in precedenza prospettato dal Ministro della salute. Suscita inoltre preoccupazione la possibilità garantita alle Regioni di formare personale per l'esercizio di professioni sanitarie non adeguatamente qualificato.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) lamenta la mancanza di un approccio strutturale alla questione dell'aumento dei costi energetici, particolarmente riguardo all'IVA gravante sulle accise, a fronte della mancanza di misure idonee per il reperimento di risorse e dell'adozione di misure di condono fiscale. In ambito sanitario, risulta criticabile l'ampliamento del ricorso ai medici gettonisti.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) pone in rilievo l'esigenza del reperimento di risorse adeguate alla tenuta del sistema sanitario pubblico. Le

misure riguardanti l'impiego di medici gettonisti smentisce le dichiarazioni in merito del Ministro della salute, mentre le disposizioni tese a consentire a odontoiatri e medici dentisti di operare nel campo della medicina estetica appare inoltre in conflitto con l'esigenza di tutela della salute e comporta il rischio di determinare numerosi contenziosi.

Richiama infine la questione della stabilizzazione dei ricercatori precari degli IRCCS.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) avverte che le Commissioni riunite sono convocate per un'ulteriore seduta alle ore 20 di oggi, o comunque al termine della seconda seduta pomeridiana della 10^a Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 23 maggio 2023

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione
ROSA

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente ROSA (*FdI*) comunica che l'emendamento 3.0.3 è stato ritirato, mentre l'emendamento 5.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/660/14/8 e 9, pubblicato in allegato.

Comunica infine che i relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 660**

(al testo del decreto-legge)

G/660/14/8 e 9 (già em 5.18)

PAROLI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 660 di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in titolo reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica, stabilendo che il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa;

tale intervento è finalizzato a garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico;

l'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 – reca « Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica », al fine di consentire la messa a gara delle concessioni in scadenza. I criteri dettati per le gare di affidamento sono i seguenti: « valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso »;

è opportuno coordinare tali criteri con gli obiettivi del decreto in esame, che consistono nell'ampliare la capacità di invaso, coordinando gli usi idroelettrici con gli altri usi, cioè potabile, irriguo e industriale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche siano effettuate tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e privilegiando gli interventi di recupero e ampliamento della capacità di invaso, che contestualmente consentano un efficiente utilizzo dei volumi a scopo idroelettrico, potabile, irriguo e industriale.

Coord. 1

I RELATORI

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « su delega di questi » sono sostituite dalle seguenti: « su sua delega » e le parole: « il sud » sono sostituite dalle seguenti: « il Sud », al terzo periodo, le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano » e, al quarto periodo, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri »;

al comma 3, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « Le predette risorse » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 5, le parole: « e delle comunicazioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dalle comunicazioni » e dopo le parole: « finanza pubblica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 9, le parole: « dei predetti interventi » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8 »;

al comma 10, le parole: « n. 303 del 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 1999, n. 303 ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « cui di » sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « per gli utilizzi idrici » sono sostituite dalle seguenti: « sugli utilizzi idrici »;

al comma 3, lettera g), le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « in via d'urgenza » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « Conferenza Stato-regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « unità di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle seguenti: « unità di personale dirigenziale di livello non generale » e le parole: « personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario » sono sostituite dalle seguenti: « personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario » e, all'ottavo periodo, dopo le parole: « la spesa di » è inserita la seguente: « euro »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « afferenti le infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle infrastrutture » e, al secondo periodo, dopo le parole: « 24, commi 1 e 3, del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « comma 3, e comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 8 », dopo le parole: « all'articolo 22 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al », dopo le parole: « all'articolo 5 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « inerenti la sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alla sicurezza », le parole: « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256 » sono sostituite dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 », la parola: « , statale » è soppressa e le parole: « nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59 » sono sostituite dalle seguenti: « nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 ».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al ».

All'articolo 7:

al comma 2, quinto periodo, le parole: « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al quarto periodo ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), alinea, le parole: « dopo l'articolo 63, » sono sostituite dalle seguenti: « nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 ».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto »;

alla lettera a), numero 2), le parole: « e 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 10.000 euro »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « od ente » sono sostituite dalle seguenti: « o un ente » e dopo le parole: « con personalità giuridica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « un piano di comunicazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, dopo le parole: « Il piano di cui al comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 23 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,25

AUDIZIONI DI LUCA ZAIA, PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO; DEL PROFESSOR ALFONSO CELOTTO (ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITÀ ROMA TRE); DI ANTONIO SORGI DIRETTORE GENERALE E DI STEFANIA VALERI DIRIGENTE AVVOCATURA REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO; DI MAURO PIAZZA, SOTTOSEGRETARIO DELLA REGIONE LOMBAR DIA; DI ROBERTO CIAMBETTI, COORDINATORE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI; DEL DOTTOR ANDREA DEL MONACO; DEL PROFESSOR PAOLO FELTRIN; DEL DOTTOR MARCO ESPOSITO E DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE GIMBE NINO CARTABELLOTTA INTERVENUTI SUL DISEGNO DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

Plenaria**67^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 615 e 273, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 62, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il correlatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 62, a prima firma del senatore Boccia, che contempla disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario.

Esso consta di due articoli. In particolare, all'articolo 1, comma 1), lettera *a*), si stabilisce che l'attribuzione delle ulteriori sfere di autonomia avvenga nel rispetto dei LEP di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, nonché che l'attuazione sostanziale abbia luogo solo in seguito alla definizione degli stessi. Si precisa, altresì, che, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, oltre che al principio solidaristico, in tale iter vengano sentiti gli enti locali e si tenga conto delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

La lettera *b*) dispone che il finanziamento delle nuove attribuzioni avvenga tramite compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale e che il criterio della spesa storica venga superato a favore di un fondo di perequazione, da istituire con la legge di bilancio per il triennio 2024-2026 con una dotazione iniziale di 50 miliardi di euro. Inoltre, si prevede un termine di decorrenza differente a seconda che le nuove funzioni trasferite all'ente regionale riguardino competenze correlate o meno all'esercizio di funzioni amministrative: nel primo caso, de-

correrebbe dall'entrata in vigore del decreto di trasferimento delle risorse, mentre nel secondo, dalla legge di approvazione dell'intesa. Inoltre, si richiede che vengano indicate, in un allegato all'intesa, le disposizioni statali che cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore della nuova disciplina regionale. Lo Stato e la Regione sono tenuti ad espletare una verifica dello stato dell'intesa entro dieci anni dalla sua legge di approvazione, se non in un termine più breve ivi contemplato, e anche a stabilire le modalità di revisione dell'intesa stessa.

L'articolo 2 reca il procedimento per la stipulazione delle intese: lo schema preliminare viene dapprima sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Questi ultimi sono autorizzati alla sottoscrizione dello schema preliminare, congiuntamente con il Presidente della Regione interessata. Tale schema preliminare viene poi trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione, affinché l'Assemblea di ciascuna Camera approvi la bozza di intesa entro centottanta giorni dalla data di trasmissione. A questo punto, le deliberazioni delle Camere vengono trasmesse al Governo e alla Regione, affinché il Consiglio dei ministri approvi lo schema definitivo di intesa. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione congiunta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione interessata, il Consiglio dei ministri delibera il disegno di legge di approvazione dell'intesa.

Considerata l'omogeneità di materia, propone la trattazione congiunta con i disegni di legge n. 615 e n. 273, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso delle audizioni informali che si sono tenute nell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi, alcuni soggetti auditi hanno messo a disposizione dei contributi scritti. Tale documentazione verrà pubblicata sul sito *internet* della Commissione. Analogamente si procederà per il seguito delle audizioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con una osservazione, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione dello schema di parere.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il proprio voto contrario, ritenendo inopportuno destinare a un solo progetto una quota così elevata delle risorse destinate alle infrastrutture su tutto il territorio nazionale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), con riferimento alle competenze della Commissione, sottolinea l'insussistenza dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza per l'emanazione di un decreto-legge. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario sullo schema di parere.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di rimodulare il calendario delle audizioni sul disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, per consentire un maggiore approfondimento attraverso un'interlocuzione ponderata con gli auditi, soprattutto con riferimento agli esperti del settore.

Il PRESIDENTE si riserva, se necessario, di rimodulare il numero di audizioni previste, in modo da lasciare più tempo per porre quesiti agli auditi.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 705

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– sotto il profilo dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo;

– per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza legislativa concorrente « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « governo del territorio » (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Di conseguenza, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali potrà avvenire nell'ambito della conferenza dei servizi e della valutazione di impatto ambientale la cui disciplina è recata dall'articolo 3, nonché attraverso la procedura dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), per la scelta dei componenti del Comitato scientifico,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso « Articolo 3-bis », comma 4, riguardante l'avvalimento della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 214, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con il riferimento all'articolo 223, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 714

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il decreto-legge, comprensivo delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, reca una pluralità di disposizioni volte a perseguire tre distinte finalità: sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (Capo I); fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza ospedalieri (Capo II); consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche fiscali derivanti dalle norme introdotte con la legge di bilancio 2023 (Capo III);

– con riguardo al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del Capo I, che introducono una serie di agevolazioni fiscali relative al prezzo del gas e dell'energia elettrica, sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, mentre quelle relative ad alcune forme di contribuzione diretta a contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese dell'aumento dei costi dell'energia sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva statale della « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

– le disposizioni del Capo II sono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

– il Capo III contiene disposizioni attinenti alla materia del contenzioso tributario riconducibile in parte alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » e in parte alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 2, comma 5-*bis*, si valuti l'opportunità di demandare ad un decreto ministeriale, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il riparto delle risorse in favore dei comuni in predissesto con popolazione da 25 mila a 35 mila abitanti;

– in merito all'articolo 8 sul contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, si valuti l'opportunità di precisare la portata del comma 3, in tema di rinuncia al contenzioso, con ri-

guardo all'inclusione o meno dei ricorsi straordinari nell'ambito applicativo della norma;

– con riferimento all'articolo 10, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire la natura regolamentare o meno del decreto del Ministro della salute ivi richiamato, al quale è demandata l'elaborazione delle linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli *standard* di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti;

– relativamente all'articolo 16, comma 1-*bis*, che prevede la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e private dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per garantire l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti, si valuti l'opportunità di integrare il riferimento normativo anche con riguardo agli esercenti le professioni socio-sanitarie.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,25

AUDIZIONI DI PAOLO TRUZZU, SINDACO DI CAGLIARI; DI ALESSANDRO ROMOLI, PRESIDENTE UPI LAZIO; DEL PROFESSOR MARIO BERTOLISSI (GIÀ ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITÀ DI PADOVA); DI FRANCA BIGLIO PRESIDENTE E ROBERTO GREGORI COLLABORATORE DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLI COMUNI D'ITALIA; DI DAVIDE CARLUCCI (ASSOCIAZIONE SINDACI DEL SUD ITALIA – RETE RECOVERY SUD) E DI MARINA BOSCAINO (COMITATO RITIRO OGNI AUTONOMIA DIFFERENZIATA) INTERVENUTI SUL DISEGNO DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 23 maggio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25

AUDIZIONE DEGLI AVVOCATI PAOLA MORESCHINI E MARZIA GHIGLIAZZA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIA DI ICALI (INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION LAWYERS ITALY), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 404 (SOTTRAZIONE O TRATTENIMENTO ANCHE ALL'ESTERO DI PERSONE MINORI O INCAPACI)

Plenaria

51^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, assegnato alla 7^a Commissione permanente, su cui la Commissione è chiamata a esprimere il parere, recante l'istituzione del

Museo della Shoah, che prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla « Fondazione Museo della Shoah » (già costituita nel luglio 2008 e avente sede in Roma, via del Portico d'Ottavia, n. 29), ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il Museo sarà il luogo che permetterà di far conoscere cosa è stato l'Olocausto e le atrocità che lo hanno caratterizzato. Il Museo si affiancherà ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del mondo.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Non essendovi ulteriori interventi il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in esame, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, già approvato dalla Camera dei deputati, e assegnato in sede referente alla 8^a Commissione permanente, alla quale la Commissione è chiamata a esprimere un parere sulle parti di competenza.

Originariamente il decreto-legge si componeva di 5 articoli; nel corso dell'esame presso la Camera è stato approvato l'articolo 3-*bis*, recante disposizioni per le procedure espropriative.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, vengono in rilievo gli articoli 1 e 2 sotto il profilo della disciplina dell'assetto societario e concessorio della « Stretto di Messina S.p.A. » che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013 aveva posto in stato di liquidazione poi revocato – al fine di riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento tra la Sicilia e il continente – dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 487 a 493, della legge n. 197 del 2022).

In particolare, l'articolo 1 in esame distribuisce le quote societarie tra i diversi soggetti pubblici interessati ed esclude che possa svolgere attività all'estero (lettera a); ne ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo (lettera b); affida a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari (lettera c); qualifica esplicitamente tale società come « in house », precisando i compiti di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, di un commissario straordinario (lettera d).

Viene inoltre previsto che con decreto del Ministero delle infrastrutture sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La relazione illustrativa motiva tale disposizione con il « fine di garantire il pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza nell'esercizio delle attività connesse alla realizzazione del Ponte ».

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A., che ovviamente riprende ad intercorrere in conseguenza della revoca dello stato di liquidazione della concessionaria. A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa da parte della Camera, inoltre, sono state inserite delle disposizioni (commi aggiuntivi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies*) volte a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica.

L'articolo 3 reca misure volte a riavviare le attività di programmazione e progettazione dell'opera.

L'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame da parte della Camera dei deputati, reca specifiche disposizioni per disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte, prevedendo in particolare appositi spazi *internet* per la dematerializzazione delle comunicazioni e dei documenti e per garantire la pubblicità e la trasparenza delle procedure. Gli aspetti di dettaglio, ivi compresa la definizione del flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, sono demandati ad un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati. Di interesse della Commissione è in particolare il comma 3. Al fine di consentire, in tempi

rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati si prevede che la società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, attraverso la stipulazione di atti aggiuntivi, possano manifestare la volontà che ciascun contratto tra quelli caducati (per effetto del venir meno della concessione nel 2012) acquisisca nuovamente efficacia a seguito dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, subordinatamente alla definizione delle seguenti rinunce: la rinuncia da parte loro delle azioni e domande, a qualunque titolo dedotte nei giudizi pendenti o comunque deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a valere come definitiva abdicazione di ogni diritto e pretesa maturata; la rinuncia, da parte dei medesimi soggetti, a tutte le ulteriori pretese azionabili in futuro a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti contrattuali per il periodo antecedente alla stipula dei predetti atti aggiuntivi e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla loro sottoscrizione.

Il comma 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione delle modalità e delle procedure previste dall'articolo 39, comma 9, del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in vigore dal 1° aprile 2023 con efficacia prevista dal 1° luglio 2023. L'articolo 39 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale, ai fini della modernizzazione e dello sviluppo del Paese, prevede, al comma 9, l'attribuzione ad un Comitato di coordinamento, istituito presso il Ministero dell'interno, del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(282) CROATTI e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice LOPREIATO (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge n. 282 recante l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, assegnato alla 1^a Commissione permanente, e sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere. Il disegno di legge prende le mosse dalla tragedia accaduta a Corinaldo, la notte dell'8 dicembre 2018, in una discoteca marchigiana in cui, durante un concerto,

alcuni ragazzi spruzzarono nella sala dello *spray* al peperoncino che, determinando la fuga dei presenti determinò altresì la morte di alcuni giovani presenti nella discoteca.

Il disegno di legge prevede che nella Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza siano intraprese iniziative di carattere culturale per la celebrazione della Giornata stessa e, a carico della concessionaria radiotelevisiva pubblica Rai, lo svolgimento di attività di informazione radiofonica, televisiva e multimediale per ricordare la Giornata nazionale del divertimento in sicurezza.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato in sede referente alle Commissioni 6^a e 10^a riunite, alle quali la Commissione deve rendere il parere per le parti di competenza.

Per le parti di competenza, segnala anzitutto l'articolo 8 concernente il contributo statale per il ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati interviene altresì sul contenzioso tra aziende fornitrici di dispositivi medici e regioni prevedendo la cessazione della materia del contendere a fronte della percentuale di pagamento prevista dal comma 3.

L'articolo 16, in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, che modifica l'articolo 583-*quater* del codice penale, introduce una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

In proposito, rammenta che la legge n. 113 del 2020 ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare, intervenendo con l'articolo 4 sul citato articolo 543-*quater* del codice penale, per estendere l'ambito di applicazione delle pene previste al primo comma (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione

da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate « a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività ».

Con riguardo alle lesioni non aggravate cagionate al personale sanitario, l'autore, in base al quadro normativo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, era chiamato a rispondere a titolo di lesioni personali (articolo 582 codice penale). Ricorda altresì che la legge 113 del 2020 ha introdotto anche una aggravante comune (articolo 61, numero 11-*octies* del codice penale) per la quale la pena è aggravata quando il delitto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. La legge stessa ha inoltre previsto la procedibilità d'ufficio per i reati (ivi incluso il reato di lesioni personali) aggravati ai sensi della suddetta circostanza.

Per quanto attiene quindi al contenuto dell'articolo 16, la lettera *b*) del comma 1, nel riscrivere il comma 2 dell'articolo 584-*quater* del codice penale, conferma le pene previste per le lesioni gravi e gravissime, e prevede un inasprimento sanzionatorio con riguardo alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni.

L'articolo modifica – conseguentemente alle modifiche apportate al citato comma 2 – la rubrica dell'articolo 583-*quater* del codice penale, espungendo il riferimento alle lesioni gravi o gravissime (comma 1, lettera *a*)). Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati ha disposto inoltre, al comma 1-*bis*, la possibilità di costituire posti di polizia fissi nelle strutture pubbliche e private accreditate dotate di reparti di emergenza-urgenza a fini di prevenzione generale e sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. I commi 1 e 3 consentono di definire con modalità agevolate – quelle già previste dalla legge di bilancio 2023 per gli atti riferiti al periodo precedente – anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023. Il comma 2, in particolare, consente la conciliazione agevolata anche per le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (con estensione di quanto disposto dalla

legge di bilancio 2023, con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023). La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

L’articolo 17-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede altresì disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali con effetti sui termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza di definizione agevolata.

L’articolo 18 modifica la disciplina per la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, le norme in esame precisano l’ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.

L’articolo 19 modifica i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cosiddetto ravvedimento speciale.

L’articolo 20, di particolare interesse per la Commissione giustizia, modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

L’articolo 21, con norme di interpretazione autentica precisa l’ambito di applicazione della disciplina del cosiddetto ravvedimento speciale, ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione.

L’articolo 22 modifica alcune disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria. In particolare, l’articolo estende all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L’articolo 23 introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l’integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello. La circostanza esimente opera esclusivamente se le violazioni sono state comunque definite ed il contribuente ha provveduto ad effettuare l’integrale pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura agevolata di cui ha usufruito, prima che venga pronunciata la sentenza di appello. I commi 2 e 3 disciplinano la procedura da seguire per far valere la causa di non punibilità di nuova introduzione. Ai sensi del comma 2, il contribuente è tenuto all’adempimento di una serie di obblighi informativi: nei confronti dell’Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versa-

mento della prima rata; nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che deve informare dell’avvenuta comunicazione all’Autorità giudiziaria, fornendo anche i riferimenti del procedimento penale pendente.

In particolare, il comma 4 dispone che, durante il periodo di sospensione del processo, è comunque possibile continuare l’attività di acquisizione delle prove, facendo ricorso all’incidente probatorio previsto dall’articolo 392 del codice di procedura penale.

Per quanto di competenza, propone infine l’espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 della legge di delegazione europea 2021, con cui il Governo è stato delegato all’emanazione di uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*. Su di esso la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere entro il 25 giugno 2023. Il Governo deve esercitare la delega entro il 31 agosto 2023. Lo schema consta di nove articoli. L’articolo 1 individua il contenuto del decreto, ovvero l’adozione di disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784.

L’articolo 2 reca alcune definizioni, che riguardano le strutture del Ministero dell’interno indicate nel provvedimento: si tratta in particolare del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), del Dipartimento della pubblica sicurezza e infine dell’Organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

L’articolo 3 individua l’Autorità competente a emettere gli ordini di rimozione di contenuti terroristici *online* nell’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto di corte d’appello (procura distrettuale) competente per i delitti con finalità di terrorismo riconducibili ai contenuti *online* o che per primo ha acquisito la notizia relativa alla presenza dei contenuti terroristici *online*. I procuratori distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, devono individuare il punto di contatto tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria e assicurare un’adeguata pubblicità alle informazioni relative. Si prevede altresì che il punto di contatto, nell’as-

solvimento dei suoi compiti, possa avvalersi del supporto tecnico dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Il pubblico ministero è tenuto ad informare immediatamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo non solo della ricezione della notizia relativa alla presenza di contenuti terroristici *online* ma anche della adozione dei decreti con i quali è emesso l'ordine di rimozione o ne viene ritardata l'emissione. L'ordine di rimozione – occorre sottolineare – deve essere emesso con decreto motivato e deve essere portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni. La disposizione disciplina inoltre l'opposizione all'ordine di rimozione, prevedendo che: i soggetti legittimati a proporre opposizione siano i prestatori di servizi di *hosting* che hanno ricevuto l'ordine di rimozione o i fornitori dei contenuti rimossi o resi inaccessibili; il termine per la presentazione dell'opposizione sia di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento; l'opposizione sia presentata innanzi al giudice per indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio; avverso l'ordinanza sia ammesso ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge.

L'articolo 4 disciplina l'esame degli ordini di rimozione transfrontalieri individuando nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente in materia. La competenza sugli ordini di rimozione è attribuita a livello distrettuale, quindi al gip appartenente al tribunale del capoluogo del distretto: in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi di *hosting* o in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale del prestatore di servizi di *hosting*. Dal punto di vista sostanziale, la competenza del giudice per le indagini preliminari riguarda: l'esame degli ordini di rimozione emessi dall'autorità competente di un altro Stato membro nel quale il prestatore di servizi di *hosting* non abbia lo stabilimento principale o il rappresentante legale; l'assunzione di decisioni motivate che stabiliscano se l'ordine di rimozione violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta. Il gip trasmette immediatamente copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Le decisioni sono adottate con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Qualora il decreto sia stato adottato a seguito di richiesta presentata dal prestatore di servizi di *hosting* o dal fornitore di contenuti, i medesimi soggetti hanno facoltà, entro 10 giorni dal deposito, di proporre ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge.

L'articolo 5 individua l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione come l'autorità nazionale competente: adottare le decisioni con cui si accerta che il prestatore di servizi di *hosting* è « esposto a contenuti terroristici »; a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche che, a seguito dell'accertamento svolto, il prestatore di servizi di *hosting* è tenuto ad adottare; e infine ad emettere le ulteriori decisioni previste dal regolamento nei casi

di insufficienza delle misure poste in essere dal prestatore di servizi ovvero nei casi di riesame, modifica e revoca delle decisioni già adottate. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno possono essere impugnate dal prestatore di servizi di *hosting* dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.

Per garantire l'efficacia delle disposizioni del Regolamento, l'articolo 18 dello stesso Regolamento ha imposto agli Stati di prevedere sanzioni a carico degli *hosting providers* per la violazione delle principali decisioni delle autorità nazionali. Con riguardo alla tipologia delle sanzioni da imporre, il *considerando n. 45* del Regolamento ha rimesso agli Stati membri la scelta in ordine alla tipologia di sanzioni da applicare. Il legislatore delegato ha ritenuto di prevedere sia sanzioni amministrative che penali. In particolare l'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative, regolandone anche il procedimento di applicazione e prevedendo gruppi di illeciti, di gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri reato. Le condotte sanzionate riprendono testualmente quelle previste dal Regolamento. Gli illeciti meno gravi sono puniti con sanzioni pecuniarie che variano dai 25.000 ai 100.000 euro. Specifiche e più elevate sanzioni pecuniarie – che possono arrivare a 300.000 euro – sono previste per le violazioni commesse dai prestatori di servizi di *hosting* esposti a contenuti terroristici. La disposizione poi individua le autorità competenti ad irrogare le sanzioni negli ispettorati territoriali della competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo di una serie di circostanze. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in esame devono essere versati in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 7 reca invece le sanzioni penali, prevedendo anche in questo caso gruppi di illeciti, di gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri più grave reato. È punito con l'arresto fino a sei mesi oppure con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di *hosting* che, salvo che il fatto costituisca più grave reato: omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione e l'immediata esecuzione degli ordini di rimozione in via telematica, oppure omette di fornire al pubblico le informazioni inerenti ai medesimi punti di contatto istituiti o designati; omette, quando non abbia lo stabilimento principale nell'Unione europea, di designare per iscritto una persona fisica o giuridica quale rappresentante legale all'interno dell'Unione al fine di ricevere e dare seguito agli ordini di rimozione impartiti o alle altre decisioni assunte dalle autorità competenti; le medesime sanzioni si applicano quando il rappresentante legale designato non risieda o non sia stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di *hosting* offre i propri servizi oppure quando il rappresentante legale non abbia ricevuto i poteri o le risorse necessari per ottemperare agli ordini di rimozione e a collaborare con le autorità. In questi casi si prevede che l'autorità giudi-

ziaria possa disporre l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* al prestatore di servizi di *hosting* che non provveda agli adempimenti omessi nei 15 giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni.

Con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro sono puniti invece il prestatore di servizi di *hosting* e il rappresentante legale che, salvo che il fatto costituisca più grave reato: omettono di ottemperare all'ordine di rimozione del contenuto terroristico entro un'ora dal ricevimento o di disabilitare l'accesso a tali contenuti entro il medesimo termine; forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione in parola; non informano immediatamente l'autorità giudiziaria o altra autorità competente circa la presenza *online* di contenuti terroristici. La disposizione disciplina inoltre la sanzione applicabile al prestatore di servizi di *hosting* e al rappresentante legale quando l'omessa rimozione o disabilitazione entro un'ora abbia carattere sistematico e persistente.

In tali casi la sanzione consiste nell'arresto fino a un anno e nell'ammenda pari ad una somma da 250.000 a 1.000.000 euro oppure pari al 4% del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di *hosting*, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, se superiore. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al rappresentante legale che abbia comunicato, entro 15 giorni dalla sua designazione, di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Conseguentemente all'intervento legislativo in esame, l'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante disciplina del decreto di rimozione dei contenuti pubblicati sui siti *internet* adottato dal pubblico ministero nell'ambito dell'attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati commessi con le finalità di terrorismo.

L'articolo 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 23 maggio 2023

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che si inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle opere di connessione del traffico ferroviario e stradale.

Ricorda quindi come il percorso della normativa in materia si avvia l'11 giugno 1981 con l'istituzione della società Stretto di Messina con la prima fase progettuale e prosegue, nel 2002, con la c.d. legge obiettivo e il progetto preliminare. Nel 2011, l'approvazione del progetto definitivo era sostanzialmente conclusa, ma interviene la riconsiderazione della strategicità dell'opera, che porterà alla messa in liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. e al successivo contenzioso. Da ultimo, con la legge di bilancio del 2023 si sono introdotte diverse disposizioni volte a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, a confermare la priorità dell'opera, e a chiudere i contenziosi ancora aperti.

L'intervento legislativo in esame è dunque volto a riavviare l'*iter* realizzativo dell'opera attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio

con la società Stretto di Messina, la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 487 a 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra esposti, l'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, al comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. e ne disciplina le attività all'estero (lettere *a*) e *a-bis*) e ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lettera *b*). Sono inoltre affidati a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lettera *c*). È prevista la qualificazione di società in *house* della Stretto di Messina S.p.A. e sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (lettera *d*). Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica (lettera *e*) e disposta una abrogazione per finalità di coordinamento (lettera *f*).

In considerazione delle modifiche apportate alla struttura di governo della società, l'articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati, ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della Società. A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa da parte della Camera, inoltre, sono state inserite delle disposizioni volte a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica.

L'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3). Al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione (commi 4 e 5). Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo (comma 6) e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del CIPESS (comma 7) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo e, come specificato nel corso dell'esame presso la Camera, delle relative varianti (commi 10 e 11).

L'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, definisce le modalità operative di attivazione delle procedure espropriative relative all'opera.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire in tempi rapidi la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati della medesima. Tra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo, si segnalano le disposizioni concernenti il piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, considerata intervento funzionale alla completa operatività dell'opera. Si stabilisce altresì che entro 60 giorni dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera, la Regione siciliana e la Regione Calabria adottino, sentiti gli enti locali interessati, un piano integrato condiviso, finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Infine, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento e dà anche conto degli emendamenti ad esso riferiti.

Il Relatore presenta quindi un conferente schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) rileva la mancanza di riferimenti alle direttive in materia di ambiente e impatto ambientale e chiede di inserire nel parere un riferimento alla necessità di rispettare la normativa europea in materia ambientale.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alla predetta richiesta di integrazione e stigmatizza la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) rileva l'assenza di riferimenti, nello schema di parere, alla valenza strategica europea dell'opera in questione, nell'ambito della politica dell'Unione sulle reti transeuropee di comunicazione infrastrutturale e chiede di integrare il parere in tal senso.

Il relatore SCURRIA (*FdI*), con riferimento ai tempi di esame, precisa che il provvedimento è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento solo mercoledì scorso e che quindi non è stato possibile anticiparne l'esame, né è possibile prostrarlo considerato che i 60 giorni per la conversione in legge scadono il 30 maggio.

Riguardo al tema ambientale, ricorda che la valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo è prevista dall'articolo 3, comma 6, che dispone l'applicazione delle stesse modalità previste per i progetti compresi nel PNRR, nel PNC e nel PNIEC, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente. Il Relatore si dichiara comunque disponibile a inserire un richiamo anche nel parere.

Similmente, ritiene di poter integrare il parere con un richiamo anche alla valenza strategica europea del ponte sullo Stretto.

Il PRESIDENTE, pertanto, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come integrato secondo le indicazioni del Relatore e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici.

Ricorda che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I-4.1, « Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico », che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue.

Inoltre, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), ricorda che la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede come eventuale misura supplementare anche gli impianti di desalinizzazione, che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali. Ritiene, per questo motivo, che il PNRR prevede questo tipo di impianto solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole.

Propone, quindi di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni

e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi.

Sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali.

Similmente, propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi, e sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR.

Sui restanti emendamenti ritiene di poter esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) esprime apprezzamento per aver tenuto conto, in questo parere, delle sue considerazioni svolte in sede di esame sul testo del provvedimento.

Preannuncia comunque il proprio voto di astensione, poiché a suo avviso permangono le criticità nel provvedimento, che prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge cosiddetta salvamare, con riferimento agli impianti di desalinizzazione, consentendo così lo sversamento sottocosta delle salamoie derivanti da tali impianti, con gravi rischi per l'ambiente marino costiero.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 30

marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, finalizzate a fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una « tregua fiscale » agevolando la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti.

Il provvedimento si compone di 34 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

In particolare, si prevede il rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas per il primo e secondo trimestre 2023, la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023, un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati e un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Vengono introdotte disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo, tassazione dell'agroenergia (prodotta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche) e disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico.

Si segnala il comma 10-*bis* dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il quale prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

L'articolo 7-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti « *de minimis* ».

Il capo II reca le disposizioni in materia di salute. L'articolo 15, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, consente l'esercizio temporaneo della professione, fino al 31 dicembre 2025, anche senza l'iscrizione all'Albo professionale, in deroga alla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Il capo III è dedicato alle misure in materia di adempimenti fiscali. Si segnalano, al riguardo, le proroghe previste in materia di tregua fiscale, in particolare per ravvedimento speciale, sanatoria violazioni formali e definizione liti pendenti: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto ravvedimento speciale.

Si modificano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Viene introdotta un'interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, nel senso che sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Il capo IV concerne le disposizioni finali e finanziarie, tra cui si segnala l'articolo 24 che, al comma 5, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00004) SCALFAROTTO e altri – Nuova sede a Milano del Tribunale unificato europeo dei brevetti

(7-00005) MATERA e altri – Istituzione a Milano della sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore sulla proposta di risoluzione n. 7-00004, a prima firma del senatore Scalfarotto, conferma la propria disponibilità, come preannunciato durante la precedente seduta e in considerazione degli sviluppi sul negoziato relativo alla definizione della decisione sull'istituzione a Milano della sezione della Divisione centrale del TUB precedentemente situata a Londra, a lavorare con il senatore Matera, relatore sulla risoluzione n. 7-00005 a sua prima firma, per addivenire a una risoluzione condivisa.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore sulla proposta di risoluzione n. 7-00005, si dichiara disponibile a lavorare per una risoluzione condivisa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 705 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, che disciplina la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria rappresenta un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale, oltre che di interesse strategico europeo, nell'ambito del completamento del corridoio scandinavo-mediterraneo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013;

considerato inoltre che la sua realizzazione è funzionale al processo di integrazione europeo sotto il profilo della libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti (disciplinata come materia di competenza concorrente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e al titolo VI, articoli 90-100, del TFUE);

ricordato che la 4^a Commissione si è espressa, il 3 maggio 2023, in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo n. 38, di attuazione della direttiva (UE) 1187/2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Il provvedimento mira a una semplificazione e armonizzazione delle procedure di autorizzazione connesse investimenti volti al completamento della rete TEN-T, per la tempestiva realizzazione dei progetti, in particolare, per quelli che riguardano le sezioni centrali della rete, nonché per quelli relativi ai corridoi della stessa rete centrale, il cui costo totale superi i 300 milioni di euro. Tra questi, una volta definito, potrà rientrare anche il progetto relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;

ricordato che la Commissione trasporti del Parlamento europeo ha votato il 13 aprile 2023 l'inclusione nel corridoio europeo delle reti TEN-T il collegamento stabile stradale e ferroviario, per persone e merci, tra Messina e Villa San Giovanni;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione euro-

pea, nel presupposto del rispetto anche della normativa europea in materia ambientale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 660**

La 4^a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

ricordato che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I4.1, « Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico », che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

ricordato che, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole,

esprime, per quanto di competenza:

– parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi;

– parere non ostativo sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR,

relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali;

– parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi;

– parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 23 maggio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-

petenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di profili finanziari delle proposte 2.5 (testo 2), 2.1 e 2.4. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulle proposte all'esame, ad eccezione dell'emendamento 2.5 (testo 2), su cui propone l'espressione di una condizione, da rendere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a specificare, con l'inserimento della parola « eventualmente », le modalità di svolgimento delle previste attività.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.5 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *a*), prima delle parole: “anche attraverso” della seguente: “eventualmente”.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo. ».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, il parere risulta approvato.

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito, con riferimento alla ripresa della concessione affidata alla Società Stretto di Messina, disposta dall'articolo 2, comma 1, che la medesima Società dispone delle risorse necessarie all'immediato riavvio delle attività, in considerazione dei dati di bilancio della Società in liquidazione, dai quali emergono risultati in pareggio o con utili destinati alla riserva legale.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, il Governo ha inoltre chiarito che l'allegato III del Documento di economia e finanza 2023, nel precisare che non risultano coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, indica le modalità con cui si intende provvedere al suo finanziamento, facendo riferimento alle risorse messe a disposizione dalle regioni, a valere in particolare sui fondi per lo sviluppo e la coesione, all'individuazione nella legge di bilancio per il 2024 di una copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato, ai finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e interna-

zionale e all'accesso alle sovvenzioni di cui al programma *Connecting Europe Facility* – CEF.

È stato poi precisato che le disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza.

In relazione agli oneri di cui all'articolo 3-*bis*, per i quali è stata autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 coperti con le risorse del fondo speciale di conto capitale, occorre acquisire elementi di delucidazione, anche al fine di escludere il rischio di dequalificazione della spesa.

Con riguardo all'articolo 4, chiede conferma che dall'adozione del Piano integrato finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale, di cui al comma 7-*ter*, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente agli oneri di cui al successivo comma 9-*bis* del medesimo articolo 4, relativi alla convenzione tra la Società concessionaria e i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, per cui è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, chiede elementi di chiarimento sul Piano da realizzare.

In conclusione, in relazione ai profili sopra rappresentati, chiede di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione ai profili finanziari evidenziati nella relazione, deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, rilevando che risultano quindi superati i rilievi evidenziati.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo all'esame, che risulta approvato dalla Commissione.

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere già espresso alla Commissione sul medesimo testo all'esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo è approvata dalla Commissione.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, rileva che i contributi straordinari ivi previsti, pur presentando una struttura analoga, sono qualificati, sul saldo netto da finanziare, come spesa in conto capitale se riferiti al gas e come spesa in conto corrente se riferiti all'elettricità. Pur essendo tale impostazione coerente con quanto indicato nelle relazioni tecniche riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa le ragioni di tale diversa classificazione. In merito ai commi 10-*bis* e 10-*ter*, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, osserva che l'effetto della garanzia prestata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), ancorché tale soggetto non sia contemplato nel perimetro delle pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, appare suscettibile di riflettersi sulla finanza pubblica, in virtù della circostanza che a fronte di una eventuale escussione della garanzia « diretta », si provvederà a carico delle giacenze già intestate all'ente in questione in tesoreria centrale. Pur tenendo conto che si provvederà comunque nel limite delle risorse disponibili, il Governo dovrebbe fornire elementi di valutazione in merito alla congruità delle risorse disponibili in tesoreria, anche in relazione ai rischi di escussione della citata garanzia. Per quanto concerne l'articolo 19, recante modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale, con riferimento alle minori entrate, relative al minore periodo di tempo per cui sono dovuti gli interessi sulle somme da versare nel 2023, di cui alla lettera *b*) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi sui criteri adottati per il calcolo dell'onere in questione, al fine di rendere possibile la verifica della congruità della stima proposta nella relazione tecnica. Per quanto riguarda l'articolo 24, recante disposizioni finanziarie, in relazione ai risparmi attesi ed utilizzati come copertura del provvedimento in esame, per effetto della diminuzione dei prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre 2023, va osservato che in assenza di dati sui consumi, occorre valutare l'eventuale possibilità di una maggiore propensione al consumo per effetto della diminuzione dei prezzi, con eventuale impatto sull'entità dei risparmi che si intende utilizzare come copertura. Sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo.

In relazione al comma 2, che istituisce il Fondo per le vittime dell'amianto con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, pre-

messo che l'onere risulta formulato come limite di spesa, va osservato che per la tipologia di intervento in esame potrebbero determinarsi criticità qualora le tabelle di liquidazione delle indennità, che saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 29 giugno 2023, non siano correttamente calibrate rispetto alle platee dei beneficiari. Appare quindi opportuno acquisire una conferma circa la congruità dello stanziamento in esame, anche in relazione alla natura della posizione soggettiva dei beneficiari. In merito al comma 7, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, il Governo dovrebbe confermare la compatibilità di tale facoltà con il fabbisogno di cassa del settore statale già previsto ai sensi della legislazione vigente per il 2023. In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 54.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, alla luce della quale evidenzia che risultano superati i profili rilevati.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto contrario della propria parte politica in ordine al parere proposto sul provvedimento all'esame.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene altresì dichiarando il voto contrario del proprio Gruppo sul parere inerente il provvedimento all'esame.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo all'esame, che risulta approvato dalla Commissione.

(282) CROATTI e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata nazionale per il diritto al diverti-

mento in sicurezza, al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo in provincia di Ancona. Al comma 2, viene previsto altresì che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2, che riguarda le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, al comma 1, prevede per lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, la facoltà di promuovere e sostenere, in occasione della Giornata nazionale, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, nonché di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento. Al comma 2, viene previsto che le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

L'articolo 3 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 4, in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle iniziative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, e ai servizi che dovrà assicurare la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 3. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria ALBANO dichiara che non vi sono osservazioni da parte del Governo ad eccezione della necessità di riformulare, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 3 del provvedimento, sostituendone l'attuale dicitura e riformulandola in termini di facoltà.

Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che all'articolo 3 la parola: “assicura” sia sostituita dalle seguenti: “può dedicare”. ».

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene per chiedere taluni chiarimenti in ordine alla festività prevista, atteso che vi si prevedono at-

tività negli istituti scolastici sebbene il giorno dell'8 dicembre risulti una festività con le scuole chiuse.

Dopo un intervento del PRESIDENTE volto a chiarire che le attività previste potranno svolgersi in altre giornate in relazione alle tematiche previste dal provvedimento, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

(610) BALBONI e altri. – Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di origine parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica e si occupa della disciplina dei corpi di polizia locale tramite una legge quadro che interviene sui compiti e funzioni dei corpi e dei servizi di polizia locale nonché sui profili organizzativi e strutturali.

Per quanto di competenza, occorre avere conferma che le funzioni del corpo di polizia locale, come rideterminate dagli articoli di cui al capo II, non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere, del dipartimento della polizia locale e del consiglio regionale di polizia locale, di cui all'articolo 14, occorre valutare se ciò possa avvenire con le risorse attualmente disponibili.

Occorre avere la conferma che dalla revoca degli incarichi dirigenziali, di cui all'articolo 17, e dalla contestuale procedura concorsuale volta a coprire i relativi posti non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 disciplina le dotazioni del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, compresi poligoni di tiro e armerie. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò non determini ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Per ciò che concerne il trattamento economico, previdenziale e assistenziale viene prevista, all'articolo 19, l'equiparazione al trattamento previsto per la Polizia di Stato. A tal fine andrebbero sviluppate proiezioni dei costi decennali, come previsto dalla normativa contabile, al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica.

Occorre, inoltre, valutare i costi necessari per l'istituzione dell'Ente nazionale di assistenza e di promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza di cui all'articolo 20.

Segnala, in particolare, che si dispone, all'articolo 21, il passaggio del personale della polizia locale da un regime di diritto privato ad un regime di diritto pubblico con copertura delle spese con legge dello Stato. Considerato che viene rinviata la copertura finanziaria ad un momento successivo occorrerebbe conoscere le eventuali maggiori spese che graverebbero sul bilancio statale anziché su quello degli enti locali.

L'articolo 27 prevede che gli enti locali provvedano ad istituire oppure ad integrare gli organici dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza. A tal riguardo occorrerebbe un chiarimento sulle risorse con le quali possa attuarsi la previsione.

Pertanto, alla luce dell'onerosità delle norme contenute nel disegno di legge, chiede la predisposizione della relazione tecnica anche al fine di acquisire il quadro delle attuali risorse umane, finanziarie e strumentali ad oggi utilizzate e delle ulteriori necessità legate alla revisione della normativa.

La sottosegretaria ALBANO concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.

(551-A) Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 23 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente
MARTI

indi della Vice Presidente
VERSACE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI (AFI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI ITSRIGHT-VIDEORIGHTS, DI NUOVO IMAIE E DI ARTISTI 7607 SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 138 (COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ARTISTI DELLE PIATTAFORME IN STREAMING)

Sottocommissione per i pareri

4^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
VERSACE

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a e 10^a Commissioni riunite:

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di ener-

gia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

alla 1^a Commissione:

(282) *CROATTI e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza*: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(413) *DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*: parere favorevole con osservazione.

Plenaria

37^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(551) *Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta sono stati approvati emendamenti, successivamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Avverte che le predette Commissioni si sono espresse sugli emendamenti approvati, rispettivamente, con un parere non ostativo e con un parere non ostativo condizionato ad una modifica dell'emendamento 2.5 (testo 2) ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che il relatore Verducci ha presentato, conseguentemente, l'emendamento 2.5 (testo2)/5^a (pubblicato in allegato), volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 2.5 (testo2)/5^a è posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli articoli.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva: l'articolo 1; gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, nei testi risultanti dagli emendamenti approvati; l'articolo 7.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Verducci a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Il PRESIDENTE registra con favore che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

Il relatore VERDUCCI (*PD-IDP*) esprime la propria soddisfazione per l'avvenuta approvazione del disegno di legge, frutto di un efficace sintesi politica, e rivolte un sentito ringraziamento al Presidente, alla Commissione tutta e al Governo.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo) e della Commissione bilancio (non ostativo con condizione). Non si è invece ancora espressa la Commissione giustizia. Al riguardo, informa che la relatrice Versace ha presentato l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato, volto a recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

L'ordine del giorno G/614/1/7 del senatore Pirondini è dato per illustrato.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.2, volto a incidere sull'articolo 1, comma 3, che, nel testo attuale, demanda, con una scelta a suo avviso non condivisibile, la definizione del programma delle attività museali al Ministero della cultura, sulla base degli indirizzi formulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente che il comma 3, dell'articolo 1, non prevede che gli indirizzi formulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri abbiano natura vincolante.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ribadisce il proprio orientamento, osservando che gli organismi museali dovrebbero essere tutelati nella loro autonomia.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice D'Elia, illustra l'emendamento 1.3, che si colloca nell'alveo della stessa *ratio* alla base della precedente proposta 1.2. Nel dettaglio, l'emendamento prevede che la programmazione delle attività museali sia demandata a un Comitato scientifico i cui membri sono indicati dagli organi della fondazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 614

Art. 1.

1.100

LA RELATRICE

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: « Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente. »

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 551

Art. 2.

2.5 (testo 2)/5^a Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'alinea, dopo la parola: "finanziamento" *inserire le seguenti:* ", eventualmente anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale," *e dopo le parole:* "in collaborazione con" *inserire le seguenti:* "enti locali,";. »

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 23 maggio 2023

Plenaria

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore AMIDEI (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della Commissione.

Illustra l'articolo 4, il quale riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Specifica, al riguardo, che si tratta: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre

2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Evidenzia altresì che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, fissando tra l'altro al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Si sofferma, quindi, sul comma 10-*bis* dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il quale prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a piccole e medie imprese (PMI) agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Fa poi menzione dell'articolo 5, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Per quanto concerne l'articolo 7-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, precisa che in esso si prevede che, fino al 30 giugno 2024, siano realizzabili – previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali – anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo.

L'articolo 7-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Conclude facendo riferimento all'articolo 9, secondo cui, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorpendo la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), dopo aver preannunciato il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, lamenta che, con l'affermarsi della prassi di un monocameralismo di fatto, la seconda Camera sia costretta ad esaminare i provvedimenti d'urgenza in tempi ristretti, risultandole nei fatti preclusa la possibilità di svolgere su di essi una discussione ampia e approfondita. Osserva che da tale situazione discende una mortificazione del ruolo del Parlamento, con evidente pregiudizio per il confronto e per il miglioramento dei testi.

Con specifico riferimento al provvedimento in titolo, rileva che esso, nonostante il titolo divulgativo « decreto Bollette », appare caratterizzato da disomogeneità di argomenti e materie, recando disposizioni che spaziano dal personale sanitario al contenzioso con il Fisco, al rifinanziamento di missioni internazionali, alla istituzione di un fondo per le eccellenze gastronomiche.

Per quanto concerne gli articoli di competenza della Commissione, illustrati dal relatore, li ritiene inadeguati a fronteggiare i problemi delle persone, delle famiglie e delle imprese. Tali disposizioni, infatti, limitandosi a prorogare misure esistenti ovvero ad introdurre misure di carattere estemporaneo, e non strutturale, risultano, a suo giudizio, di debole efficacia ai fini dell'abbattimento dei costi crescenti sostenuti dalle famiglie e dalle imprese.

Osserva che la medesima considerazione può ritenersi valevole per le restanti disposizioni del decreto in titolo in materia sanitaria e fiscale. Con particolare riferimento alle misure in materia fiscale, ritiene che esse siano espressione di una cultura discriminatoria, tendente a penalizzare i soggetti che pagano le tasse e a favorire coloro che decideranno di avvalersi della cosiddetta « tregua fiscale », a proposito della quale manifesta le sue perplessità sotto il profilo costituzionale.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE concede la parola al relatore per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore AMIDEI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in titolo, constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, concede la parola al relatore Maffoni per l'espressione del parere.

Il relatore MAFFONI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dà, quindi, la parola alla senatrice Naturale per l'illustrazione di uno schema di parere alternativo alla proposta del relatore.

La senatrice NATURALE (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato. Pone in evidenza, al riguardo, come il provvedimento in esame nasca con lo scopo dichiarato di completare il processo di superamento del reddito di cittadinanza, avviato con la legge di bilancio per il 2023, introducendo una nuova misura che, anziché arginare l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, pare presentarsi come uno strumento di incremento delle disuguaglianze.

Contesta, nello specifico, la scelta di concepire il reddito di cittadinanza come un sostegno riconosciuto a determinate categorie di persone, facendo venir meno la sua caratteristica di universalità.

Si sofferma, quindi, sul taglio al cosiddetto « cuneo fiscale » e sull'innalzamento del limite per i cosiddetti « *fringe benefit* », entrambi ritenuti misure di carattere temporaneo e suscettibili di ricadute negative sui percettori di redditi medio-bassi.

Passa ad esporre la contrarietà del suo Gruppo in merito alle disposizioni volte a consentire di superare il limite dei dodici mesi per i contratti a tempo determinato, nonché ad estendere l'utilizzo dei *voucher*, a discapito delle tutele riconosciute ai lavoratori deboli, precari e irregolari.

Conclude l'illustrazione dello schema di parere, individuando il vero elemento innovativo del decreto-legge in titolo nel ritorno a una politica orientata a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo, sulla proposta del relatore, il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la scelta del Movimento 5 Stelle di presentare uno schema di parere contrario, dichiara che il suo Gruppo ha ritenuto opportuno manifestare la propria contrarietà sul provvedimento in titolo attraverso l'esposizione di considerazioni di carattere politico generale.

Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di necessità che, a suo giudizio, caratterizza le disposizioni in esame, a dispetto della risonanza propagandistica che ad esse si è voluto attribuire, a partire dall'approvazione in Consiglio dei ministri il 1° maggio.

Pone poi l'attenzione sulle misure relative al taglio del cuneo fiscale, giudicate di natura temporanea e non strutturale, nonché limitate a un pe-

riodo semestrale e incidenti esclusivamente sulla parte contributiva, ladove sarebbe stato opportuno intervenire sull'Irpef e sulle detrazioni fiscali. Nega pertanto che, nonostante quanto pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il provvedimento sia da ritenersi il più rilevante taglio delle tasse intrapreso negli ultimi anni. A suo giudizio, tale primazia spetta, infatti, alla manovra di bilancio per il 2022 approvata dal Governo Draghi e successivamente confermata con il « decreto-legge aiuti-*bis* ». Evidenzia, altresì, come il tema del taglio delle tasse abbia costituito una priorità anche dei passati Governi Conte-II, Gentiloni, Renzi e Prodi.

Ritiene che le misure in esame siano irrilevanti a fronte dell'inflazione e della conseguente perdita del potere di acquisto di salari e pensioni.

Passa, quindi, a contestare la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato nonché della sostituzione della contrattazione con i *voucher*, che, a suo avviso, alimenta i rischi della precarietà, promuovendo situazioni di lavoro caratterizzate dall'assenza del riconoscimento dei diritti e da inadeguate retribuzioni. Fa presente, in particolare, la cancellazione dei diritti relativi all'orario e al compenso per i lavoratori delle piattaforme.

Conclude richiamando alla necessità di tutelare anziché penalizzare i lavoratori deboli, precari, non contrattualizzati, maggiormente esposti a ricatti e a riduzione di garanzie.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) invita a tener conto del fatto che il taglio del cuneo fiscale è stato finanziato con corrispondenti risorse, benché limitate nel tempo, senza che niente precluda un suo eventuale rifinanziamento per il futuro. Ciò, a differenza di quanto accaduto in passato rispetto a misure – tra cui il *Superbonus 110%* – prive di adeguata copertura.

Precisa infine, su sollecitazione del senatore MARTELLA (*PD-IDP*), che il proprio è da intendere come intervento per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), condivide la considerazione del Presidente in merito alla copertura finanziaria, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo in ragione dei segnali positivi di cambiamento di cui sono espressione le disposizioni del provvedimento in titolo.

Si tratta, a suo parere, di misure che rivolgono l'attenzione alle fasce deboli della popolazione, mantenendo al contempo vigile lo sguardo sul contesto delle risorse pubbliche e della totalità dei cittadini.

Esprime, infine, il suo apprezzamento sulle modalità con cui il Governo si è impegnato ad affrontare da subito la situazione della regione Emilia-Romagna, per recare aiuti immediati alle vittime della calamità naturale e ai volontari impegnati nei soccorsi e per dare un futuro certo a una Regione di rilevanza assoluta nel panorama nazionale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, del senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e della senatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere della senatrice Naturale e altri.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che sui disegni di legge in titolo, come concordato in Ufficio di Presidenza, le audizioni proseguiranno e si concluderanno nelle giornate del 30 maggio e del 1° giugno.

Tenuto conto che il disegno di legge governativo n. 571 è un collegato alla manovra di finanza pubblica, soggetto al particolare regime di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento, propone di assumerlo come testo base per il prosieguo dell'esame, e di riferire ad esso gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE al riguardo ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era convenuto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 571, assunto quale testo base, a giovedì 8 giugno, alle ore 14.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE, considerato il rilievo del disegno di legge n. 571, recante deleghe al Governo, propone di richiedere su di esso, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Il PRESIDENTE riferisce che il parere della Commissione bilancio sul testo è di tenore favorevole a condizione di recepire alcune modifiche.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 6.100, 7.100, 8.100, 10.100, pubblicati in allegato, di recepimento del parere, e ritira il 10.1.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'espressione dei pareri da parte del Governo sugli emendamenti accantonati nella scorsa seduta, cioè: 2.10, 3.10, 4.7, 4.0.1, 6.1 e 6.3. Sugli emendamenti 4.7 e 4.0.1, ricorda che il Sottosegretario, nella scorsa seduta, ha proposto una riformulazione del seguente tenore: « Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti. ».

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.10, a condizione che sia riformulato come l'emendamento 2.11. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che il parere favorevole è subordinato a una riformulazione di identico tenore a quella enunciata dal Presidente rispetto al 4.0.1. Dà poi lettura di una riformulazione dell'emendamento 6.1, idonea a ricomprendere anche i contenuti delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3, alla quale subordina il proprio parere favorevole.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso conforme.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.1 decade per assenza del proponente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.2 e approva l'emendamento 1.4.

Gli emendamenti 1.3 e 1.5 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 2, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2).

Il PRESIDENTE precisa che le proposte 2.1, 2.2, 2.3 (testo 2) e 2.3 si considerano ritirate.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.4 e 2.5, mentre la proposta 2.6 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'emendamento 2.7.

Gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 decadono per assenza dei firmatari.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.11 e respinge gli emendamenti 2.12 e 2.14, mentre le proposte 2.13 e 2.15 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 3, il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la proposta 3.1.

Gli emendamenti 3.2 e 3.3 decadono per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.4 è respinto dalla Commissione.

Con successive votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.100, 3.14 (già 2.3 testo 2) e 3.5, mentre respinge gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

L'emendamento 3.200 è approvato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.9.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, di identico tenore rispetto alla riformulazione resa in merito all'emendamento 4.0.1.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 3.10 (testo 2) deve essere rinumerato quale 3.0.2, in quanto aggiuntivo all'articolo 3.

La senatrice NATURALE (*M5S*) interviene in merito all'ipotesi di riformulazione del proprio emendamento 4.0.1, ritenendo preferibile l'originario testo a sua firma, in quanto la versione proposta dal Sottosegretario è eccessivamente aleatoria e sminuisce la possibilità di accordare

priorità all'agricoltore custode. Mantiene pertanto il proprio emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario LA PIETRA e la relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.0.2 (già 3.10 testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.11.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.12.

Dopo che l'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 3.0.1 e approva il 3.0.2 (già 3.10 testo 2), con conseguente preclusione del 4.0.1.

In sede di articolo 4, in esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, mentre l'emendamento 4.4 decade. La Commissione approva quindi l'emendamento 4.5, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.6, lettera *a*), e dell'emendamento 4.7.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la restante parte dell'emendamento 4.6.

La Commissione approva l'emendamento 4.100.

In sede di articolo 5, la Commissione respinge l'emendamento 5.1, mentre gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.5 decadono per assenza dei firmatari.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.4.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 5.4 (testo 2) e 5.6.

In sede di articolo 6, la senatrice NATURALE (*M5S*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 6.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3.

In sede di articolo 7, all'esito di separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.1 e approva gli identici emendamenti 7.2 e 7.3 (con conseguente assorbimento del 7.4), nonché il 7.100.

L'emendamento 7.5 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 è respinto dalla Commissione.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) fa proprio l'emendamento 7.7, che – con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA e della relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*)– viene posto ai voti e approvato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 8.100.

In sede di articolo 9, le proposte 9.1, 9.2 e 9.3 risultano decadute per assenza dei firmatari.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 9.4 e respinge l'emendamento 9.5.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

In sede di articolo 10, la Commissione approva l'emendamento 10.100.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
NAVE, LICHERI SABRINA E NATURALE SUL DISE-
GNO DI LEGGE N. 685**

La Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare,

esaminato il documento in titolo,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili;

in tema di incentivi alle assunzioni il decreto-legge riconosce l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite di 8.000 euro annui – al 50 per cento se a tempo determinato o stagionale – ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato;

il provvedimento modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato in relazione ai presupposti di ammissibilità per i contratti di durata superiore a dodici mesi. In particolare, si prevede che sia la contrattazione collettiva a decretare le possibili esigenze per le quali il datore di lavoro può avviare un rapporto di lavoro a tempo determinato. Qualora la contrattazione collettiva non abbia disposto le casistiche possono essere le parti ad individuare specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Inoltre, il datore di lavoro può apporre un termine al contratto qualora il lavoratore venga assunto in sostituzione di un altro dipendente;

uno degli interventi di maggiore rilievo riguarda il taglio del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, che aumenterà di quattro punti percentuali, per un periodo di sei mesi – e non più di otto mesi come paventato nelle ipotesi iniziali – per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 in favore dei redditi fino a 35.000 euro lordi. L'onere è stimato in circa 4 miliardi di euro per l'anno 2023 e 1 miliardo per l'anno 2024;

per quanto attiene gli aspetti di particolare interesse per questa commissione, l'articolo 37 prevede che il tetto massimo di 10.000 euro, quale compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, sia elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. L'aumento non riguarda solo la retribuzione. Le prestazioni occasionali potranno infatti essere utilizzate dai datori di lavoro che hanno fino a 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece dei 10 previsti per le altre imprese;

considerato che:

il provvedimento in esame nasce con lo scopo dichiarato di completare il superamento del reddito di cittadinanza, già iniziato con la scorsa legge di bilancio;

gli strumenti di sostegno al reddito svolgono un ruolo centrale soprattutto nei momenti di crisi economica in quanto possono mitigarne l'impatto sui redditi delle famiglie, prevenire l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale promuovendo allo stesso tempo una ripresa sostenibile e inclusiva;

la nuova misura introdotta dal Governo si tradurrà, al contrario, in uno strumento per incrementare le diseguaglianze. La popolazione in condizione di povertà viene infatti divisa non in base alla condizione economica ma in base allo stato di famiglia e all'età, ponendo in contrapposizione da una parte le famiglie con minori, anziani e disabili – per i quali il sostegno viene garantito – e dall'altro coloro che, in quanto occupabili, potranno beneficiare di un sostegno al reddito irrisorio e solo per il periodo di inserimento nei percorsi di formazione;

viene così superato non il reddito di cittadinanza ma il concetto di universalità, che è proprio di una misura di *welfare*, per introdurre un criterio basato su categorie che si presenta come punitivo e improprio a rispondere alle necessità dei più fragili, figlio di una scelta ideologica che confonde e sovrappone politiche di contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro;

per quel che riguarda il taglio al cosiddetto cuneo fiscale siamo ben lontani dal « più grande intervento di taglio delle imposte » annunciato dal Governo. Si tratta infatti di un intervento non strutturale, inadatto a compensare l'incremento del costo della vita, che avrebbe dovuto essere accompagnato dall'adeguamento all'inflazione delle detrazioni da lavoro e pensioni e da investimenti nei servizi pubblici. Resta invece una misura di carattere temporaneo che avrà come risultato quello di penalizzare fortemente i percettori di reddito poco superiore a 35 mila euro, che finiranno per avere un netto inferiore rispetto a chi si colloca entro tale soglia;

un'altra misura a tempo è l'innalzamento del limite per i cosiddetti *fringe benefit*. Per il solo 2023, infatti, viene aumentato a 3.000 euro il tetto di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro. Nel maggior importo possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale. Detta misura trova però applicazione solo in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a scelte che vorrebbero tradurre nei fatti la volontà politica di sostenere la natalità ma che invece rischiano di indebolire uno strumento dalle enormi potenzialità come quello dei *fringe benefit*, oltre che confermare la propensione di questo Governo a proporre misure inique e discriminatorie;

considerato altresì che:

il presente decreto prosegue l'opera di smantellamento del sistema di tutele poste a garanzia dei diritti dei lavoratori introdotto con il Governo Conte I riformulando l'articolo 15 del decreto legislativo 81 del 2015, come modificato dal decreto-legge n. 87 del 2018 (decreto Dignità), consentendo di superare il limite dei 12 mesi per i contratti a tempo determinato;

il predetto limite può essere infatti superato in sede di contrattazione collettiva ovvero, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, alle ragioni di carattere tecnico – organizzativo e produttivo individuate da datore di lavoro e lavoratore. Quest'ultima ipotesi è sintomatica della posizione che il Governo intende assumere nei confronti del contraente più debole, il lavoratore. Decidere di consentire il prolungamento di un contratto a termine sulla base di una contrattazione tra le parti certifica l'intenzione di avallare la disparità contrattuale e di condannare alla precarietà un'ampia fetta di lavoratori;

un'altra scelta in controtendenza con gli esecutivi precedenti, e che finirà per aumentare la precarietà, è l'estensione dell'utilizzo dei *voucher*. L'estensione riguarda soprattutto il turismo, un settore strategico per la ripresa economica, e in particolare il settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Non si prevede solo un generico ritorno dei *voucher*, peraltro già operato durante la legge di bilancio, ma se ne estende l'utilizzabilità per un massimo di 15.000 euro e se ne consente l'utilizzo alle imprese che hanno fino a 25 dipendenti subordinati a tempo indeterminato, in un settore da sempre caratterizzato da lavoro povero, precario e irregolare;

esistono forme contrattuali che includono le fattispecie dei lavori saltuari e stagionali e che tengono fermi i diritti e le tutele per i lavoratori, come ferie, malattia pagata e indennità di disoccupazione. Il Governo sceglie invece di impoverire ulteriormente il lavoro, ridurre i diritti e favorire forme di sfruttamento;

l'esperienza ha inoltre dimostrato che l'utilizzo delle prestazioni occasionali è assolutamente inadeguato a far emergere il lavoro sommerso mentre, al contrario, diventa uno strumento di agevolazione di forme di lavoro irregolare. Negli anni in cui si è fatto ricorso ai *voucher* solo il 20 per cento di questi era riferito al settore turistico ed ora, a pochi mesi dalla loro reintroduzione, l'ispezione svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro ha riscontrato irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest. Su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori « in nero », fra cui 16 minori e 101 lavoratori extra Ue, tra i quali 18 senza permesso di soggiorno;

il vero elemento innovativo di questo decreto-legge è il ritorno a una politica diretta a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 17

Art. 3.

3.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la parola: « promuovono », con le seguenti: « possono promuovere »;

3.200

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: « delle imposte di rispettiva competenza, », con le seguenti: « dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ».

3.10 (testo 2) (vedi 3.0.2)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti. ».

3.0.2 [già 3.10 (testo 2)]

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Contratti di collaborazione e convenzioni)*

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti. ».

Art. 4.**4.100**

LA RELATRICE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

Art. 6.**6.1 (testo 2)**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni nonché gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifesta-

zioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque. ».

6.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la parola: « promuovono », con le seguenti: « possono promuovere »;

Art. 7.**7.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la parola: « promuovono », con le seguenti: « possono promuovere »;

Art. 8.**8.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: « assicura adeguati spazi », con le seguenti: « può dedicare spazi ».

Art. 10.**10.100**

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 23 maggio 2023

Plenaria

71^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore RUSSO (*FdI*) riferisce sugli aspetti di competenza del decreto-legge n. 35. Segnala in primo luogo l'articolo 1, volto a modificare l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a, ridefinendo anche la composizione degli organi di amministrazione e controllo. In particolare, la remunerazione dei componenti di tali organi è determinata facendo rinvio alle norme civilistiche, derogando alla disciplina relativa agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate da pubbliche amministrazioni. Le ulteriori disposizioni concernono l'attività di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della società.

L'articolo 3, che disciplina il riavvio delle attività di programmazione e progettazione del Ponte sullo stretto di Messina, dispone, tra l'altro, che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF.

L'articolo 3-*bis* detta disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento funzionali a consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime contrarietà rispetto all'opera oggetto del provvedimento in esame. Il medesimo decreto-legge difetta inoltre, a suo giudizio, dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non ha oltretutto carattere prioritario a fronte delle carenze infrastrutturali che sussistono all'interno dello stesso territorio siciliano. L'iniziativa del Governo risponde piuttosto ad una logica propagandistica.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) rileva i forti dubbi in merito alla realizzabilità dell'opera e alla sua compatibilità ambientale emersi dalle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento. Le stime più attendibili pongono inoltre in luce l'enorme aumento dei costi, oltretutto in assenza delle necessarie coperture finanziarie. Risulta peraltro maggiormente rilevante la necessità di investimenti mirati alla sicurezza dei territori.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) sostiene il carattere propagandistico dell'iniziativa del Governo, specie tenuto conto dell'attuale insussistenza dei mezzi a disposizione per l'effettivo avvio dell'opera, la quale assorbirebbe comunque risorse che sarebbero più utilmente destinate al settore sanitario.

Esprime quindi la contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il relatore RUSSO (*FdI*) pone in evidenza l'utilità strategica per lo sviluppo del ponte sullo Stretto di Messina, che, ponendo rimedio a una situazione di isolamento, comporterebbe vantaggi anche per il settore sanitario. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La presidente CANTÙ avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere.

Interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la quale sottolinea la mancanza di garanzie in ordine all'impatto ambientale, nonché le lacune normative in materia di tutela dei lavoratori e di procedure di esproprio, attualmente particolarmente penalizzanti.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ricorda che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina era contemplata nel programma elettorale della coali-

zione che attualmente costituisce la maggioranza parlamentare. Giudica quindi sfavorevolmente, la tendenza a opporsi all'opera con motivazioni preconcepite, mentre sarebbe auspicabile un atteggiamento di critica costruttiva. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina sarebbe espressione di una tendenza all'innovazione fortemente positiva per il Paese, specie nel confronto internazionale, caratterizzato dalla ricerca di soluzioni ingegneristiche di elevata complessità nel settore delle infrastrutture. Dichiarò pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) fa riferimento alla coerenza con il programma elettorale dell'attuale maggioranza e pone in evidenza i vantaggi dell'opera anche sul piano dell'immagine. L'investimento relativo alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina non comporterebbe peraltro sacrifici a carico delle aree non direttamente interessate dalla costruzione. Dichiarò quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere.

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020*, b) *Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*FdI*) ricapitola preliminarmente le finalità del disegno di legge in esame e le fasi precedenti dell'*iter*.

Nel riferire in merito agli aspetti di competenza delle disposizioni inserite dalla Camera dei deputati fa quindi riferimento ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 12. In particolare, è disposto che a decorrere dal 1° febbraio 2023 i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo con la Svizzera in materia di imposizione si considerano effettuati nell'altro Stato, fino al 40 per cento del tempo di lavoro.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata.

La presidente CANTÙ constata l'unanimità della Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(227) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria

(Discussione e rinvio)

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) illustra innanzitutto le finalità del disegno di legge in esame, recante misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria.

Passa quindi all'articolo 1, che, al comma 1, istituisce la Rete di medicina territoriale « Salute Globale » (*One Health*), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria.

La Rete, in base al successivo comma 2, è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di screening nell'età evolutiva. L'articolazione e le linee fondamentali del funzionamento della Rete, basata a livello organizzativo sulle « aggregazioni funzionali territoriali » (AFT) e sulle Case della Comunità, sono quindi specificate dal comma 3. Il successivo comma 4 dispone in ordine all'integrazione con il sistema di continuità territoriale, particolarmente al fine di ridurre gli accessi al pronto soccorso e potenziare la gestione domiciliare.

Inoltre è previsto dal comma 5 che i medici del ruolo unico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni operino nell'assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscano all'Ecosistema dei dati sanitari (EDS).

L'articolo 2 dispone in materia di rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e medici di assistenza primaria, apportando modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In primo luogo, si prevede che le regioni definiscano, nell'ambito del distretto sanitario, l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendone l'integrazione con il settore sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e con i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini.

Il rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali resta demandato alla disciplina posta da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali, in aderenza a una serie di principi. È inoltre delineata la disciplina riguardante il medico del ruolo unico di assistenza primaria e si interviene sulla normativa concernente la scelta del medico di assistenza primaria. Si prefigura poi un trattamento sanzionatorio in relazione agli eventuali inadempimenti dei medici e, infine, è disposto che le

aziende sanitarie locali, in accordo con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuino gli obiettivi e concordino i programmi di attività delle AFT.

L'articolo 3 reca una serie di misure volte a sopperire alla carenza congiunturale di medici convenzionati.

L'articolo 4 contiene disposizioni di garanzia, coordinamento e adeguamento normativo, mentre l'articolo 5 individua le modalità di finanziamento del potenziamento della medicina territoriale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) richiama l'attenzione per il prosieguo della discussione, sulla necessità di congiunzione con ulteriori disegni di legge riguardanti la medesima materia presentati dal proprio Gruppo.

La PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo, ponendo in evidenza l'utilità dell'arricchimento del dibattito che comporterebbe la trattazione di ulteriori proposte. Sollecita inoltre una riflessione in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritiene che successivamente all'eventuale assegnazione di nuovi disegni di legge la questione dell'organizzazione dei lavori potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenendo conto della finalità di una discussione approfondita e aperta alla condivisione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) rileva la necessità delle audizioni in ragione della rilevanza della materia.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni. Suggerisce inoltre di procedere una trattazione aperta a ulteriori contributi, secondo con una visione organica della materia.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) suggerisce di rimettere all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la valutazione in ordine all'opportunità di procedere ad audizioni, alla luce di eventuali successivi abbinamenti di altre iniziative legislative.

La presidente CANTÙ richiama l'attenzione sulla coerenza dell'impostazione della materia del disegno di legge in titolo con il parere espresso dalla Commissione sul Documento di economia e finanza in relazione a medicina territoriale, emergenza urgenza e salute mentale. Rileva inoltre l'utilità di una trattazione ampia e organica della materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

La presidente CANTÙ invita i Gruppi a segnalare le richieste di intervento in discussione generale al fine di un'oculata e razionale organizzazione dei lavori.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) segnala la volontà di intervenire di tutte le rappresentanti del proprio Gruppo, nonché la congruità delle convocazioni previste ai fini di una trattazione adeguata.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) fa a sua volta presente l'intenzione di intervenire in discussione generale da parte dell'intera rappresentanza del suo Gruppo, a partire dall'odierna seduta pomeridiana.

Constatato che non ci sono richieste di intervento nella presente seduta, la PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

Plenaria

72^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La presidente CANTÙ rammenta la rinuncia a intervenire in discussione generale da parte degli iscritti nella seduta antimeridiana di oggi. Ricorda inoltre che le sedute già convocate nella giornata odierna e la seduta antimeridiana di domani sono finalizzate allo svolgimento della discussione generale, mentre nella seduta pomeridiana di domani sono previste le repliche della relatrice Mancini e del Governo.

Ha quindi la parola in sede di discussione generale il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il quale osserva in particolare la contrazione della platea dei beneficiari dell'Assegno di inclusione rispetto a quella dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Nota inoltre i vincoli stringenti posti alla fruizione dell'Assegno di inclusione.

Risulta poi fortemente criticabile l'adozione di disposizioni volte ad ampliare il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e a prevedere forme di decontribuzione, mentre il provvedimento non contiene risposte alle categorie produttive, penalizzate dalla riduzione del potere d'acquisto.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) rileva che mentre il Reddito di cittadinanza aveva carattere universalistico, la disciplina dell'Assegno di inclusione comporta discriminazioni anche a danno di soggetti fragili, mentre un aspetto positivo è costituito dalla possibilità di fruizione per i cittadini stranieri dopo cinque anni di residenza in Italia.

Il previsto coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni nella gestione dei percorsi di inclusione suscita preoccupazione in ordine alle capacità operative delle strutture dedicate. Ulteriori perplessità derivano dall'effettiva possibilità di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro e dalla mancanza di riferimenti ai *caregiver* familiari. L'intervento in materia di causali nei contratti a termine dà luogo alla possibilità di ampliare l'area del lavoro sottopagato, mentre non sussistono misure idonee all'inclusione delle persone senza fissa dimora.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) ritiene che l'introduzione dell'Assegno di inclusione depotenzi gli strumenti di contrasto alla povertà, oltre a comportare discriminazioni ingiustificate tra nuclei familiari in situazioni simili, esclusivamente in base a criteri anagrafici che postulerebbero la sussistenza del requisito dell'occupabilità. Sono inoltre eccessivamente stringenti le previsioni in materia di decadenza del diritto alla fruizione dell'assegno di inclusione a fronte di offerte di lavoro in località lontane dal luogo di residenza. Non risulta inoltre chiaro l'impiego delle risorse derivanti dalla soppressione del Reddito di cittadinanza. Maggiore impegno doveva poi essere dedicato all'effettivo contrasto alla precarietà.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) osserva che la disciplina dell'assegno di inclusione non tiene conto del necessario criterio dell'universalità del beneficio, mentre, per quanto riguarda l'attuazione, il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni dà luogo a possibili disparità. Le

stesse previsioni riguardanti l'età dei beneficiari sono discriminatorie e non tengono conto degli oggettivi ostacoli all'occupabilità. La distanza dalle sedi di svolgimento degli impieghi proposti costituisce un fattore eccessivamente stringente e iniquo. Il complesso delle misure recate è contraddittorio rispetto all'obiettivo dichiarato dal Governo di contrastare la natalità e determina una situazione conflittuale tra fasce sociali deboli, costituite dai disoccupati e dagli occupati a basso reddito, destinatari del beneficio, sia pur limitato nel tempo, del taglio del cuneo fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 23 maggio 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del presidente provvisorio
CASTIELLO

indi della presidente eletta
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 13.

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari

Francesco CASTIELLO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Ricorda ai componenti della Commissione che, come previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva, entro dieci giorni dalla loro nomina devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il Presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretari provvisori i deputati Chiara Colosimo e Erik Umberto Pretto, indice la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	34
Maggioranza assoluta dei componenti:	26

Hanno ottenuto voti:

Chiara Colosimo	29
Dafne Musolino	4
Schede bianche	1
Schede nulle	0

Proclama quindi eletta presidente della Commissione la deputata Chiara Colosimo e la invita ad assumere la presidenza.

Subentra come segretario provvisorio di presidenza il deputato Francesco Michelotti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due vicepresidenti:

Presenti e votanti:	47
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Mauro D'Attis	29
Federico Cafiero de Raho	13
Schede bianche	4
Schede nulle	1

Proclama quindi eletti vicepresidenti della Commissione i deputati Mauro D'Attis e Federico Cafiero de Raho.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti e votanti:	47
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Antonio Iannone	30
Anthony Emanuele Barbagallo	13
Schede bianche	4
Schede nulle	0

Proclama quindi eletti segretari della Commissione il senatore Antonio Iannone e il deputato Anthony Emanuele Barbagallo.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, invita i gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

Dopo aver salutato e ringraziato i componenti della Commissione, rivolge, nell'anniversario della strage di Capaci, un pensiero a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo e alle vittime di tutte le stragi, sia di stampo mafioso che terroristico. Pronuncia quindi un discorso relativo al proprio insediamento.

Interviene Walter VERINI chiedendo chiarimenti sulla possibilità di esprimere l'orientamento del proprio gruppo, anche in relazione all'intervento della presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, rassicura il deputato sulla possibilità di esprimere la posizione del gruppo in una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

